



# COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

*Provincia di Alessandria*

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.31**

### **OGGETTO:**

Atto di ricognizione annuale e piano di razionalizzazione ex articolo 20 D.Lgs. 175/2015 e s.m.i. in merito alle partecipazioni del Comune in Società a partecipazione pubblica.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10:30, nella Sala delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

| Cognome e Nome      | Carica      | Presente/Assente |
|---------------------|-------------|------------------|
| Mario Pesce         | SINDACO     | Presente         |
| Giuseppe Lasagna    | CONSIGLIERE | Presente         |
| Gabriella Deiacobis | CONSIGLIERE | Presente         |
| Andrea Tacchino     | CONSIGLIERE | Presente         |
| Andrea Baldrighi    | CONSIGLIERE | Presente         |
| Giuseppe Carrea     | CONSIGLIERE | Presente         |
| Romina Repetto      | CONSIGLIERE | Presente         |
| Giorgia Montobbio   | CONSIGLIERE | Presente         |
| Luigi Del Fante     | CONSIGLIERE | Assente          |
| Mauro Azzi          | CONSIGLIERE | Presente         |
| Oscar Fossen        | CONSIGLIERE | Presente         |

Presenti 10 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Rapetti Gian Carlo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l'argomento posto all'Ordine del Giorno.

## **Deliberazione di C.C. n. 31 del 28-12-2024**

### **Istruttoria giuridica del segretario comunale**

**VISTO** il D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, avente, quali precipue finalità, l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 3 comma 1, in merito alla limitazione della partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche, esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
- all'articolo 4 comma 1, che non consente alle amministrazioni pubbliche, direttamente o indirettamente, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- all'articolo 4 comma 2, in merito alla facoltà di costituire società e di acquisire o di mantenere partecipazioni in società, in forma diretta o indiretta, esercitabile esclusivamente per lo svolgimento di attività tassativamente individuate, e, in particolare: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [lettera a)]; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [lettera b)]; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 [lettera c)]; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento [lettera d)], come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera a) D.Lgs. 100/2017; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [lettera e)];
- all'articolo 4 comma 3, ai sensi del quale, per la sola finalità di ottimizzare e di valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, è prevista la facoltà di acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- all'articolo 4 comma 4, in merito all'obbligo, in capo alle società in house aventi come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 2, e, salvo quanto previsto dall'articolo 16 in materia di violazione del limite e di eventuale rinuncia agli affidamenti diretti, che dette società operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- all'articolo 4 comma 6, modificato dall'articolo 1 comma 722 L. 145/2018, che fa espressamente salva la possibilità di costituire società o enti, fra l'altro, in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di gruppi di azione locale GAL;

- all'articolo 4 comma 9-bis, aggiunto dall'articolo 5 comma 1 lettera e) D. Lgs. 100/2017, che, nel rispetto della disciplina europea, fa salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis D.L 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L 148/2011 (recante l'istituzione, da parte della Regione, ai fini dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 lettera a), ma a condizione che l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

**VISTI**, con riferimento alle competenze ed alle procedure di controllo preventivo:

- l'articolo 5 comma 1, come modificato dall'articolo 6 comma 1 lettera a) D. Lgs. 100/2017, che prevede, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, oppure l'atto di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, e debba evidenziare, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la motivazione dovendo anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'articolo 6 comma 2, in ordine all'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informativa all'assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale i cui al comma 4;
- l'articolo 7 comma 2, come modificato dall'articolo 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 100/2017, che prescrive, altresì, che l'atto deliberativo dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, e che gli enti locali sottopongano lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- l'articolo 7 comma 3, come modificato dall'articolo 11 comma 1 lettera a) numeri 1) e 2) L. 118/2022, L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis L. 287/1990 (poteri sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza), e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'articolo 7 comma 1 lettera c), che individua la competenza in merito alla deliberazione di costituzione di una società pubblica, nel caso di partecipazioni comunali, in capo al Consiglio Comunale;
- l'articolo 8 comma 1, che prescrive, in caso di operazioni che comportino l'acquisto, da parte di una pubblica amministrazione, di partecipazioni in società già esistenti, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni

straordinarie, che la deliberazione avvenga secondo le modalità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2, citati;

- l'articolo 9 comma 3 che, in merito alle partecipazioni di enti locali attribuisce l'esercizio dei diritti del socio al sindaco (o dal presidente) o da un suo delegato;
- l'articolo 9 comma 5, ai sensi che prevede la deliberazione ai sensi del citato articolo 7 comma 1 anche relativamente alla conclusione, alla modificazione ed allo scioglimento di patti parasociali;

**VISTO** l'articolo 14 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che prevede, fra l'altro, che:

- le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 14/2019) e sul concordato preventivo (comma 1);
- sussiste l'obbligo, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6 comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, in capo all'organo amministrativo della società a controllo pubblico di adottare, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [comma 2, come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera b) D.Lgs. 100/2017];
- quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [comma 3, come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera c) D.Lgs. 100/2017];
- non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [comma 4, come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera d) D.Lgs. 100/2017];
- le amministrazioni non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali [comma 5, come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera e) D.Lgs. 100/2017];
- sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle predette società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni (ibidem);
- sussiste il divieto, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, in capo alle pubbliche amministrazioni controllanti, di costituire nuove società, o di acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita (comma 6);

**VISTO** l'articolo 12 comma 2 D.Lgs. 175/2016, che qualifica come danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno

conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione;

**VISTO** l'articolo 15 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in ordine all'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposita struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del medesimo D.Lgs. 175/2016, competente alla tenuta di elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17 comma 4 D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014, struttura a cui le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica sono tenute ad inviare, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto, nonché i bilanci e gli altri documenti obbligatori di cui all'articolo 6 D.Lgs. 175/2016;

**VISTO**, per quanto nella presente sede espressamente afferisce, l'articolo 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ed ivi con particolare riferimento:

- al comma 1, che prevede, in capo alle le amministrazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- al comma 2, che prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- al comma 3, che prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4;
- al comma 4, che prescrive, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, che entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettersi (con le modalità di cui all'articolo 17 D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014), alla struttura istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze MEF, di cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4;
- al comma 5, ai sensi del quale i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa;

- al comma 7, modificato dall'articolo 13 comma 1 D.Lgs. 100/2017, che prevede la comminatoria, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte dell'ente locale, di sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000;

**VISTO** l'articolo 21 D.Lgs. 175/2011 e s.m.i. con particolare riferimento:

- al comma 1, in merito all'obbligo, in capo, fra l'altro, agli enti locali che adottano la contabilità finanziaria, nel caso in cui società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, di accantonamento, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione;
- ancora al comma 1, in merito alla resa disponibile dell'importo accantonato in misura proporzionale alla quota di partecipazione sia nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio sia che dismetta la partecipazione sia che il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- ancora al comma 1, in merito all'obbligo, per contro, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, della resa disponibile agli enti partecipanti dell'importo accantonato in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione;
- al comma 2, che prevede che gli accantonamenti di cui al comma 1 si applichino a decorrere dall'anno 2015;
- al comma 3, in merito all'obbligo, in capo alle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, di procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione;
- ancora al comma 3, ai sensi del quale il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori;
- ancora al comma 3 che dispone la non applicazione delle previsioni ivi contenute ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;
- al comma 3 bis, aggiunto dall'articolo 14 comma 1 D.Lgs. 100/2017, che concede la facoltà, in capo alle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, di procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, ma nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 24, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni:

- sussisteva l'obbligo, in capo all'amministrazione pubblica, di alienare, oppure di adottare le misure di razionalizzazione, fusione o soppressione di cui all'articolo 20 commi 1 e 2, relativamente alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, e quindi alla data del 23 settembre 2016, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, oppure che non soddisfacessero i requisiti di cui all'articolo 5 commi 1 e 2, oppure che ricadessero in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2 [comma 1, modificato dall'articolo 15 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 100/2017];
- sussisteva l'obbligo, a tale fine, entro il 30 settembre 2017, in capo all'amministrazione pubblica, di effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., e

quindi alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate (ibidem);

- sussisteva l'obbligo di comunicare l'esito della ricognizione, anche in caso negativo (con le modalità di cui all'articolo 17 D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014), le informazioni essendo rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4, ed alla struttura presso il MEF di cui all'articolo 15 (ibidem);

**VISTO** l'articolo 26 comma 6-bis, introdotto dall'articolo 1 comma 724 L. 145/2018, che esclude l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4 comma 6, afferente i gruppi di azione locale;

**VISTO** l'articolo 26 comma 12-quinquies D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., che ha previsto, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 comma 2 lettera d) in ordine al fatturato medio non superiore a un milione di euro, che il primo triennio rilevante fosse il triennio 2017-2019, prevedendo, al contrario, l'applicazione della soglia del fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro sia ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24, con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, sia ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 con riferimento ai trienni 2015-2017 e 2016-2018;

**DATO ATTO CHE**, pertanto:

- l'ente locale può partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e, pertanto, con l'esclusione delle società di persone;
- l'ente locale può costituire società, nonché acquisire e mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4 comma 2, in particolare, per quanto nella presente sede interessa, la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, di cui alla lettera a);
- l'articolo 24 ha previsto che entro il 30 settembre 2017 l'ente locale provvedesse ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse;
- dovevano e devono essere alienate, oppure essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni nelle società che, per quanto nella presente sede afferisce, non avessero e non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4 comma 1;
- parimenti dovevano e devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione, in sede di revisione straordinaria di cui all'articolo 24, e, successivamente, in sede di misure di razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20, altresì, le società prive di dipendenti, o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- parimenti dovevano e devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione le partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015 relativamente alla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, nei trienni 2015-2017 e 2016-2018 in sede di prima applicazione relativamente all'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, conseguirono un fatturato medio non superiore a 500 mila euro, e, successivamente, relativamente all'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20,

conseguirono un fatturato medio non superiore a un milione di euro a fare data dal triennio 2017-2019;

- parimenti sono oggetto delle misure di razionalizzazione le necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- la valutazione deve avvenire anche in base ai parametri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, della possibilità di gestione diretta o, al contrario, esternalizzata, del servizio affidato, della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- nel caso sussistano partecipazioni da alienare, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo al piano di razionalizzazione è necessaria una relazione sull'attuazione del piano

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA**, al fine di evidenziare la coerenza del percorso procedurale di ricognizione e razionalizzazione in applicazione delle disposizioni normative, in ultimo, la deliberazione la deliberazione C.C. 34/2023 in data 30/12/2023, afferente atto di ricognizione annuale in merito alle partecipazioni societarie del Comune, alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 20 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE**, in sede di ricognizione relativa all'esercizio 2023, alla data del 31 dicembre 2023, le partecipazioni in capo al Comune di Castelletto d'Orba, rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 3 comma 1 D.Lgs. 175/2015 e s.m.i., sono descritte come segue:

- Valle Orba Depurazione S.r.l. C.F. 80053440063 società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, soggetto svolgente il servizio di depurazione acque di rilevante interesse pubblico per il Comune;
- SRT S.p.A., C.F. 02021740069 società per azioni a partecipazione integralmente pubblica, soggetto svolgente il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti, e pertanto servizio di interesse generale, di competenza del Comune, seppure svolto in forma indiretta a mezzo del Consorzio Rifiuti del Novese, e affidataria del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito competente;
- ALEXALA Società Consortile a responsabilità limitata, C.F. 96029620067: capitale non integralmente pubblico, con funzioni nel settore turistico che, non svolgendo attività commerciale, non produce fatturato;
- G.A.L. Borba le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato s.c.a.r.l., con sede in Ponzzone C.F. 02253110064 società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2615 ter codice civile, a partecipazione integralmente pubblica, natura di partecipazione Gruppo di Azione Locale GAL, ai sensi all'articolo 4 comma 6 D.Lgs. 175/2016, che fa espressamente salva la possibilità di costituire società o enti, fra l'altro, in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, confermando l'opportunità ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari LEADER secondo il modello e le modalità attuative previste dalla Misura 19 del PSR Regione Piemonte 2014/2020;
- S.A.A.M.O S.p.A., C.F. 00579210063: capitale integralmente pubblico, controlla n sopra natura di partecipazione svolgente in via principale il servizio del trasporto pubblico locale extraurbano, e pertanto servizio di interesse generale, che detiene, a propria volta, partecipazione nella Società Econet S.r.l. (43,64%)

**CONFERMATA** la coerenza della partecipazione nelle società descritte ai sensi dell'articolo 20 comma 2 D. Lgs. 175/2016, in particolare:

- ai sensi della lettera a), esplicano produzione servizi di interesse generale, con particolare riferimento, per quanto nella presente sede afferisce, rispettivamente, servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio, servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, in particolare il trattamento in discarica e riciclo, servizi di gestione del servizio idrico integrato;
- ai sensi della lettera b) il numero dei dipendenti non è inferiore a quello degli amministratori;
- ai sensi della lettera c) non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ai sensi della lettera d) nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro;
- ai sensi della lettera e) si tratta di società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale;
- ai sensi della lettera f), non rilevano, per quanto afferisce il Comune, necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ai sensi della lettera g) non rilevano, per quanto afferisce il Comune, necessità di aggregazione;

**DATO ATTO CHE**, in particolare, sia Valle Orba Depurazione S.r.l. sia la società SRT S.p.A., sia ALEXALA S.c.a.r.l., rientrano nei parametri di cui all'articolo 20 comma 2 D.Lgs. 175/2016, essendo funzionali all'attività del Comune e produttrici di servizi di interesse generale;

**DATO ATTO CHE** in merito alla vicenda dello scioglimento e messa in liquidazione della S.A.A.M.O S.p.A., in data 14/12/2020 l'assemblea straordinaria, con la presenza del 99,7% degli azionisti, ha approvato lo scioglimento e messa in liquidazione della società con effetto dal 31/12/2020 e la nomina del liquidatore, dottor Maurizio Coco, che ha assunto la carica a decorrere dal 12 gennaio 2021, ed ha avviato le attività di liquidazione, ha proseguito e concluso le procedure di cessione del ramo aziendale TPL, ha proceduto alla vendita del complesso immobiliare (capannone, uffici, area ecologica), ubicato in Ovada, località Rebba, di proprietà SAAMO Spa, che è stato ceduto, con atto pubblico in data 30/04/2021 a rogito del notaio Giuseppe D'Aloia, per il prezzo di € 700.000,00, alla Società Econet S.r.l., già conduttrice dell'immobile in regime di locazione;

**RITENUTO**, pertanto, in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune al 31.12.2023, per quanto afferisce il Comune, in relazione a S.A.A.M.O. S.p.A., attestare che: la razionalizzazione attivata risulta, allo stato, attuata ed esaurita, senza necessità di ulteriori azioni correttive, in forza dell'intervenuta dichiarazione di scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile e dell'articolo 22 dello statuto della società; in forza della consequenziale attivazione del processo di liquidazione, il piano di razionalizzazione risulta, in stato di attuazione, senza necessità di ulteriori correttivi;

**DATO ATTO CHE** relativamente a GAL Borba trova applicazione l'esenzione di cui all'articolo 26 comma 6-bis D.Lgs. 175/2016;

**DATO ATTO CHE** l'Organo di revisione si esprime in merito al presente provvedimento;

**RAVVISATA** la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera e) D.Lgs. 267/2000, in quanto atto inerente le modalità di organizzazione dei pubblici servizi e inerente la partecipazione del Comune a società;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000,;

**con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:**

- - presenti: 10;
- - astenuti: 0;
- - votanti: 10;
- - voti favorevoli: 10;
- - contrari: 0

## **DELIBERA**

1. Di operare, ai sensi di quanto in narrativa, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Castelletto d'Orba ai sensi dell'articolo 20 D.Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2023, accertandole nelle seguenti:
  - Valle Orba Depurazione S.r.l.
  - SRT S.p.A.;
  - S.A.A.M.O S.p.A.,
  - ALEXALA Società Consortile a responsabilità limitata;
  - Gal Borba s.c.ar.l.,
2. Di confermare che le partecipazioni indicate al punto 1. del presente dispositivo, risultando rispondenti, ai sensi di quanto in narrativa, ai requisiti di cui all'articolo 4 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., in particolare lettera a), non necessitano dell'adozione di misure di razionalizzazione, relativamente a Valle Orba Depurazione S.r.l., SRT S.p.A. e ALEXALA Società Consortile a responsabilità limitata;
3. Di dare atto che in relazione alla partecipazione in Società G.A.L. Borba, resta impregiudicata la motivazione della partecipazione al modello giuridico del GAL, necessario alla partecipazione a bandi di finanziamento europeo;
4. Di dare atto, in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune al 31.12.2023, per quanto afferisce il Comune di Castelletto d'Orba, in relazione a S.A.A.M.O. S.p.A., attestare che:
  - la razionalizzazione attivata risulta, allo stato, attuata ed esaurita, senza necessità di ulteriori azioni correttive, in forza dell'intervenuta dichiarazione di scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile e dell'articolo 22 dello statuto della società;
  - in forza della consequenziale attivazione del processo di liquidazione, il piano di razionalizzazione risulta, in stato di attuazione, senza necessità di ulteriori correttivi;

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-12-2024

Il Responsabile  
**F.to Barbara Ghio**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-12-2024

Il Responsabile  
**Gian Carlo Rapetti**

---

Questo verbale viene così sottoscritto

**IL Sindaco**  
F.to Pesce Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Rapetti Gian Carlo

---

Questa deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 02-05-2025 per 15 giorni consecutivi.

Castelletto d'Orba, li 02-05-2025

Reg. Pubbl. n. 169

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ciunzo Giuseppe

---

Contro di essa non sono pervenute opposizioni  
Castelletto d'Orba

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)**

**Divenuta esecutiva**

- ❑ Per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Castelletto d'Orba, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Ciunzo Giuseppe

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 02-05-2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Ciunzo Giuseppe